

## LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(Comunicazione Banca d'Italia 11 gennaio 2012, "*Applicazione delle disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche*")

Gentili Azionisti,

nel marzo del 2012, il Consiglio di Amministrazione della Cassa ha condotto – in conformità alla comunicazione Banca d'Italia sopra richiamata (la "**Comunicazione**") – un articolato processo di autovalutazione, volto alla definizione della propria composizione quali-quantitativa ottimale, nonché all'individuazione delle prassi operative e dei flussi informativi più appropriati rispetto alla complessità organizzativa, alla dimensione e agli obiettivi strategici della Cassa.

All'esito di tale attività – le cui risultanze sono state approvate nella seduta del 27/03/2012 e trasmesse all'Autorità di Vigilanza il successivo 30/03/2012 – il Consiglio di Amministrazione ha ravvisato la necessità di individuare più puntuali limiti al cumulo delle cariche ricoperte dagli Amministratori, volti ad assicurare che ciascuno di essi dedichi al proprio ufficio tempi e risorse adeguate.

Conseguentemente, nella seduta del 26 marzo 2013 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di introdurre nel Regolamento Assembleare un nuovo art. 12 – il cui testo integrale è riportato qui in calce – volto a:

- a) richiamare la necessità che la composizione delle liste di candidati alla carica di amministratore sia tale da assicurare l'ottimale composizione quali-quantitativa dell'organo consiliare in termini di competenze rilevanti, sulla base degli ambiti e dei criteri a tal fine individuati dal Consiglio di Amministrazione ed in linea con la delibera del 26 febbraio 2013, oggetto di apposita informativa;
- b) recepire il divieto di "*interlocking*" di cui all'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. "Decreto Salva Italia");
- c) determinare il numero massimo di incarichi di amministrazione, direzione e controllo o di funzionario di vertice – in società diverse da quelle richiamate dall'art. 36 del menzionato "Decreto Salva Italia" e da quelle appartenenti al Gruppo – che ciascun amministratore può ricoprire;
- d) regolare le modalità di accertamento del rispetto dei divieti e dei limiti di cui alle precedenti lettere b) e c).

Alcune ulteriori limitate modifiche al Regolamento Assembleare sono connesse alla necessità di procedere al coordinamento del relativo articolato con la disposizione di nuova introduzione.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del vigente Statuto sociale, le richiamate modifiche dovranno essere sottoposte all'Assemblea dei soci per la relativa approvazione.

In tale contesto, al fine di garantire l'immediata applicazione dei sopra richiamati limiti già in occasione del prossimo rinnovo dell'organo amministrativo, gli Azionisti sono invitati a tenere conto di quanto precede nella predisposizione delle liste di candidati alla carica di consigliere di amministrazione.

Con i migliori saluti,

p. il Consiglio di Amministrazione  
*Il Presidente*  
*Dott. Sergio Lenzi*

Allegato:

#### **Articolo 12**

##### **Caratteristiche personali e professionali dei candidati – Limiti al cumulo degli incarichi**

1. *Fermi i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza richiesti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di Statuto, i Soci curano che la composizione delle liste di candidati alla carica di amministratore sia tale da assicurare l'ottimale composizione quali-quantitativa dell'organo consiliare in termini di competenze rilevanti, tenendo conto degli ambiti e dei criteri a tal fine individuati dal Consiglio di Amministrazione in carica e motivando eventuali differenze rispetto alle indicazioni fornite dal medesimo. Il possesso di specifiche competenze in uno o più degli ambiti individuati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente comma dovrà risultare espressamente dai curriculum vitae dei candidati alla carica di amministratore allegati alle liste.*
2. *Ai fini dell'assunzione della carica, nessun amministratore nominato potrà ricoprire:*
  - *incarichi di amministrazione, direzione e controllo o di funzionario di vertice in imprese o gruppi di imprese concorrenti, operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, secondo quanto previsto dalla vigente normativa;*
  - *più di 5 (cinque) incarichi di amministrazione, direzione e controllo o di funzionario di vertice in imprese o gruppi di imprese diverse da quelle indicate nel precedente punto. Il divieto non opera se l'impresa è qualificabile come piccola o media impresa, ai sensi della vigente normativa.*
3. *Le cariche comunque rivestite presso società appartenenti al Gruppo non concorrono alla determinazione dei limiti rilevanti ai sensi del presente articolo.*
4. *Al di fuori dei casi previsti dal precedente comma 3, le cariche ricoperte in società appartenenti ad un medesimo gruppo societario, come definito dalla vigente normativa, sono considerate come un'unica carica.*
5. *L'accertamento delle caratteristiche personali e professionali di cui al comma 1 e del rispetto dei limiti di cui al precedente comma 2 è svolto dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito delle ordinarie verifiche previste dalla vigente normativa legale e regolamentare.*